

COMUNE DI OTTOBIANO  
PROVINCIA DI PAVIA

**COPIA**

DELIBERAZIONE N. 12

in data: **28.07.2017**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**

**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO: RIDEFINIZIONE RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DA VERSARE ENTRO IL 09/07/2018, DA PARTE DELLA SOCIETA' SOUTH MILANO KARTING SPA, IN OSSEQUIO ALLA CONVENZIONE RELATIVA AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE 'CANAL ROSSO'.**

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

---

1 - CARNIA SERAFINO	Presente	8 - UCCELLI BATTISTA	Assente
2 - CAMPEGGI GIUSEPPE	Assente	9 - LUCCHIARI PAOLO	Assente
3 - TRONCONI DANIELA	Presente	10 - FONDRINI MARIA ANTONELLA	Assente
4 - CERESA ROBERTO	Assente	11 - VENEGONI LUCA	Assente
5 - MAFFIOLI TERESIO	Presente	12 -	
6 - GRILLO MARIA CATIA	Presente	13 -	
7 - VAGNATO MARCO	Presente		

Totale presenti **5**

Totale assenti **6**

---

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. Lucio Gazzotti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Carnia Serafino** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamata** la convenzione di lottizzazione “CANAL ROSSO”, approvata con deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 16 in data 26.05.2003 e stipulata in data 09.07.2003 in Garlasco, avanti al Notaio Paolo Sedino, fra questo Comune ed i proprietari interessati alle aree oggetto della lottizzazione;

**Richiamata** altresì la propria deliberazione n. 5 del 11.03.2011, con la quale veniva approvata la nuova Convenzione relativa al Piano di Lottizzazione convenzionato “CANAL ROSSO”, in variante, in fregio alla S.P. n. 16 “Pieve Albignola – Zeme”, corredato dai relativi elaborati tecnici e dalla bozza di convenzione, presentato dalla Società “South Milano Karting”, con sede in Vigevano ed altri;

**Vista** la richiesta del 27.06.2013, Prot. n. 906, presentata dal Sig. Gualini Roberto, Presidente del Consiglio d’Amministrazione della South Milano Karting S.p.A., società che, per conto di tutti i lottizzanti, si fa carico della realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione inerenti la succitata lottizzazione, per l’ottenimento di una proroga, peraltro prevista dall’art. 11 della convenzione sopra citata, di anni 5, per la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione ancora inesistenti e che dovevano essere ultimate entro il 09.07.2013;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 04.07.2013, con la quale veniva concessa la proroga di un solo mese e cioè fino al 09.08.2013, al fine di meglio valutare tutta la documentazione presentata, prima di portare la richiesta di modifica della convenzione di Piano all’adozione del Consiglio Comunale;

**Richiamata** la propria deliberazione n. 24 del 09.08.2013, con la quale veniva adottata la nuova Convenzione relativa al Piano di Lottizzazione in argomento;

**Richiamata** la deliberazione consiliare n. 11 del 09.04.2014, con la quale veniva approvata la nuova Convenzione del Piano di Lottizzazione denominato “CANAL ROSSO” e concessa una nuova proroga della validità del P.L. **fino al 09.07.2018**;

**Preso atto** della richiesta (Prot. comunale n. 1922 del 26.07.2017), pervenuta dalla South Milano Karting S.p.A. di ridefinizione della rateizzazione delle singole rate, da corrispondere al Comune di Ottobiano, per un valore residuo dalla data del 1° gennaio 2017 di € **270.725,49**, da pagare entro e non oltre il 09.07.2018, termine di validità della convenzione, con le seguenti scadenze: **dal 1° gennaio 2017 in rate mensili di € 14.248,71, più gli interessi legali maturati dal 1° gennaio 2017, fino alla scadenza del 09.07.2018**;

**Vista** la bozza dell’atto di integrazione convenzionale e relativa convenzione (allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale), che modifica la precedente **solo agli artt. 4 e 4 bis, riguardo le cifre delle rateizzazioni, negli importi sopra indicati**;

**Ritenuto** pertanto di riapprovare tale integrazione, lasciando inalterato tutto il resto;

**Visti** i pareri prescritti;

**Con voti** unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1. **Di accogliere** la richiesta della **South Milano Karting S.p.A.**, relativa alla nuova Convenzione del Piano di Lottizzazione denominato “CANAL ROSSO”, di ridefinizione della rateizzazione delle singole rate, da corrispondere al Comune di Ottobiano, per un valore residuo dalla data del 1° gennaio 2017 di € **270.725,49**, da pagare entro e non oltre il 09.07.2018, termine di validità della convenzione, con le seguenti scadenze: **dal 1° gennaio 2017 in rate mensili di € 14.248,71, più gli interessi legali maturati dal 1° gennaio 2017, fino alla scadenza del 09.07.2018;**
2. **Di riapprovare**, contestualmente, l’atto di integrazione convenzionale e relativa convenzione (allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale), che modifica la precedente **solo l’art. 4, riguardo le cifre delle rateizzazioni, negli importi sopra indicati;**
3. **Di demandare** al Responsabile dell’Ufficio Tecnico tutti gli adempimenti conseguenti il presente provvedimento.

**Successivamente**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma IV, D. Lgs. N. 267/2000.

## ATTO DI INTEGRAZIONE CONVENZIONALE

tra

**COMUNE DI OTTOBIANO**, con sede in Ottobiano, Piazza Italia n. 33, codice fiscale: 83002010185, partita IVA: 00974450181, rappresentato dal Sig.-----, nato a ----- il -----, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune, che agisce e stipula nella sua qualità di Sindaco pro tempore, così autorizzato in forza di -----

in seguito chiamato per brevità *“il Comune”*

**SOUTH MILANO KARTING S.P.A.**, con sede in Vigevano, viale Monte Grappa n. 20, codice fiscale e partita IVA: 01804800181, rappresentata dal Sig. -----, nato a ----- il -----, domiciliato per la carica presso la sede della medesima società, che agisce e stipula nella sua qualità di -----, munito degli occorrenti poteri in forza di -----

in seguito chiamata per brevità *“la Società”*

e

**MAFFIOLI TERESIO**, nato a Mede il 14 giugno 1972, residente a....., C.F.: MFF TRS 72D09 F080N;

**MAFFIOLI GIUSEPPE**, nato a Ottobiano il 19 febbraio 1950, residente a....., C.F.: MFF GPP 50B19 G194;

**VERCELLI LUISA**, nata a Vigevano il 13 agosto 1943, residente a Vigevano, via del Carmine n. 12, C.F.: VRC LSU 43M53 L872 D;

**MAFFIOLI CHIARA MARIA ELDA**, nata a Legnano il 20 giugno 1973, residente a Vigevano, via del Carmine n. 12,  
C.F.: MFF CRM 73H60 E514 Z;

**MAFFIOLI FEDERICA MARIA CAROLINA**, nata a Legnano il 14 aprile 1975, residente a Vigevano, via del Carmine n. 12,  
C.F.: MFF FRC 75D54 E514 R;

**CAMPEGGI GIUSEPPE**, nato a Pavia il 01 luglio 1963, residente a Ottobiano,  
....., C.F.: CMP GPP 63L01 G388C;

**MARAZZI LUCA**, nato a Genova il 03 maggio 1977, residente a Ottobiano, cascina Bellarosa n. 14,  
C.F.: MRZ LCU 77E03 D969 D;

**CERESA ROBERTO**, nato a Ottobiano il 08 aprile 1967, residente a Ottobiano, via Don Anfossi n. 6, C.F.: CRS RRT 67D08 G194 U;

**FARINA MARIA LUISA**, nata a Garlasco il 18 dicembre 1935, residente a Ottobiano, viale Garibaldi n. 17, C.F.: FRN MLS 35T58 D925 R;

**BELLOMI CARLA FRANCA**, nata a Mede il 05 marzo 1959, residente a Ottobiano, via Gambarana n. 27, C.F.: BLL CLF 59C45 F080 H;

**GROSSI Rina** nata a Tromello il 30 giugno 1931, residente a Ottobiano, via Gambarana n. 27/1, C.F.: GRS RNI 31H70 L449 L;

**ZALGHI ELISABETTA**, nato a Ottobiano il 07 novembre 1967, residente a....., C.F.: ZLGLBT67S47G194C;

**FILIBERTI VITTORINA**, nato a Ottobiano il 03 agosto 1931, residente a....., C.F.: FLBVTR31M43G194H;

**VITALI ANNA MARIA**, nata a Ottobiano il 11 luglio 1930, residente a Pavia, via Setti n. 23, C.F.: VTL NMR 30L51 G194 R;

**BAINO MARTINO**, nato a Ottobiano il 07 novembre 1950, residente a Ottobiano, Cascina Brella n. 11, C.F.: BNA MTN 50S07 G194 P;

**ARDEMAGNI ELENA ERNESTA**, nata a Persico Dosimo il 15 marzo 1949, residente a Ottobiano, Cascina Brella n. 11, C.F.: RDM LRN 49C55 G469 O;

**VICARIO PATRIZIA**, nato a Mede il 24 luglio 1965, residente a....., C.F.: VCR PRZ 65L64 F080S

**BORGHINI GIOVANNI**, nato a Valeggio il 27 luglio 1931, residente a....., C.F.: BRG GNN 31L27 L568V;

**LOVAZZANI LUIGINA**, nata a Ottobiano 08 febbraio 1935, residente a....., C.F.: LVZ LGN 35B48 G194Q;

**PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO** CON SEDE IN OTTOBIANO C.F. 92002630181

in seguito chiamati per brevità "*Parte interveniente*"

\* \* \*

PREMESSO CHE

1. *La Società* e la *Parte interveniente* sono proprietarie di terreni siti nel Comune di Ottobiano e ricompresi nell'area destinata dal PRG del medesimo Comune, così come approvato dalla Giunta Regionale Lombarda con deliberazione n. 48014 del 13.02.1985 e modificato con

Variante approvata dalla Regione Lombardia con deliberazione n. 11158 del 14.11.2002, a “Zona per insediamenti privati ad uso pubblico” con obbligo di adozione di preventivo Piano Attuativo;

2. in relazione a tale area, il Consiglio Comunale di Ottobiano ha approvato, con atto n. 16 del 26 maggio 2003, lo schema di convenzione per l'attuazione del Piano di Lottizzazione denominato “Canal Rosso”;
3. in conformità a quanto approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale, con atto a rogito dott. Paolo Sedino Notaio in Garlasco (n. 87876/21818 di Rep.) in data 09 luglio 2003, *il Comune, la Società e la Parte interveniente* hanno pertanto proceduto alla stipula della convenzione che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante;
4. la citata convenzione, di durata decennale, prevede, fra l'altro, che i lottizzanti si obblighino, in due distinti interventi, all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ivi indicate, nonché alla cessione di parte delle stesse in favore del *Comune*;
5. in particolare, l'art. 6) del predetto accordo elenca le opere di urbanizzazione primaria costituenti il primo intervento, da eseguirsi, a mente del precedente art. 3), lett. b, nel termine di sette anni decorrente dalla stipula della convenzione;
6. il medesimo articolo 6) prevede inoltre l'obbligo, in capo ai lottizzanti, di cedere al *Comune* tutte le opere di urbanizzazione primaria “indicate nel progetto planivolumetrico alle Tavole 6-7-8 allegate agli atti del Comune”;
7. la *Società* ha altresì stipulato, nel proprio interesse e in favore del *Comune*, con la società ALLIANZ polizza fideiussoria n 52113714 del 03-06-2003, sino alla concorrenza di € 400.000,00 e corrispondente all'ammontare complessivo del costo delle opere di urbanizzazione primaria, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte;
8. in data 11 marzo 2011 con atto n. 5 (successivamente convenzionata con atto a rogito del dott. Paolo Sedino Notaio in Garlasco - n. 105637/30419 di Rep.- in data 21 dicembre 2011 il Comune ha approvato la proposta di Variante in relazione al primo intervento del citato Piano di Lottizzazione; si è concordato con l'Amministrazione Comunale di realizzare alcune opere di Urbanizzazione primaria previste nel 1° Comparto, quali il Nuovo Svincolo sulla Strada Provinciale n° 16, parte delle Reti Fognatura –Acquedotto–Enel e Illuminazione Pubblica-Telefonica e di monetizzare la parte delle Opere di Ubrbanizzazione Primaria non eseguite e le aree a standard per un importo complessivo di € 303.328,54;

tanto premesso, le parti come sopra rappresentate

## STIPULANO E CONVENGONO

### Art. 1

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

### Art. 2

La Società si impegna a sostituire gli obblighi convenzionalmente assunti in relazione al secondo intervento del Piano di Lottizzazione denominato "Canal Rosso", come approvato dalla citata Variante, con le seguenti obbligazioni:

#### A) in luogo dell'originario obbligo di cessione aree a standard

- versamento in favore del *Comune* di un importo complessivo pari a €

**123.561,60** così suddiviso:

€ 99.744,45 in luogo della cessione di aree per parcheggi pubblici (mq. 6649,63);

€ 23.817,15 in luogo della cessione di aree per verde pubblico (mq. 1587,81)

**B) In luogo dell'originario obbligo di esecuzione di opere di urbanizzazione si chiede la monetizzazione come da tabella sottostante:**

nuova strada pl	€ 119.720,10
Parcheggi pubblici	€ 186.950,31
rete fognatura	€ 53.965,06
rete acquedotto	€ 6.122,20
rete enel e illuminazione pubblica	€ 31.484,09
rete telefonica	€ 7.918,98
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 406.160,74</b>

a dedurre lo sconto del 28% - concordato con l'Amministrazione Comunale	€ 113.725,01
<b>RESTANO</b>	€ <b>292.435,73</b>

### C) Per urbanizzazione delle aree a verde

- versamento in favore del *Comune* di un importo pari a € **7.746,86**

Pertanto:

A) in luogo dell'originario obbligo di cessione aree a standard	€ <b>123.561,60</b>
B) in luogo dell'originale obbligo di esecuzione di opere di urbanizzazione	€ <b>292.435,73</b>
C) per urbanizzazione delle aree a verde	€ <b>7.746,86</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	€ <b>423.744,19</b>

### Art. 3

Il *Comune* accetta le obbligazioni sostitutive identificate e descritte al precedente art. 2, ritenendo gli importi offerti congrui.

### Art. 4

La *Società* si impegna a saldare le somme di cui al precedente art. 2, per un importo residuo alla data 01/01/2017 di € **270.725,49** entro e non oltre la data del 09 luglio 2018, termine di validità della convenzione, e comunque alle seguenti scadenze:

- dal 1 gennaio 2017 in rate mensili di € **14.248,71** più gli interessi legali che andranno a maturare dal 9 luglio 2015 fino alla scadenza (9 luglio 2018)

### Art. 4 bis



La *Società* si impegna inoltre a pagare la somma residua, relativa alla convenzione stipulata in data 21 dicembre 2011 e che avrebbe dovuto essere versata al Comune entro la data del 09 luglio 2013, in 24 rate mensili.

Tale somma, pari a € 195.407,30, più gli interessi legali maturati di € 10.817,00, per un totale complessivo di € 206.224.30 sarà corrisposta al Comune in 24 rate mensili di € 8.592,68 a partire dal 09/07/2013.

Alla somma complessiva sopra indicata dovranno essere aggiunti gli interessi legali che andranno a maturare nel corso della rateizzazione pattuita.

#### **Art. 5**

La *Società*, a garanzia delle obbligazioni assunte, presta la polizza fideiussoria di cui al punto 7. delle premesse, tuttora valida ed efficace. Tale importo dovrà essere maggiorato della differenza tra la somma ancora da corrispondere al Comune al momento della stipula della presente convenzione e la somma relativa alla fideiussione di cui al punto 7. delle premesse.

Il *Comune* si impegna a consentire lo svincolo progressivo della garanzia in misura proporzionale ai versamenti effettuati dalla *Società* in esecuzione delle obbligazioni assunte.

#### **Art. 6**

La *Società* dichiara di assumere e accollarsi integralmente tutti gli obblighi di cui al presente atto, e si impegna pertanto a manlevare e tenere indenne la *Parte interveniente* da ogni e qualsivoglia richiesta di pagamento dovesse a tale titolo provenire dal *Comune*.

#### **Art. 7**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato e/o derogato dal presente atto di integrazione, le parti rinviando alla convenzione sottoscritta in data 09 luglio 2003, al cui contenuto si riportano integralmente.

Luogo e data

Sig. -----,

nella qualità di Segretario del Comune di Ottobiano

Sig. -----

nella qualità di legale rappresentante di South Milano Karting s.p.a.

Per adesione

South Milano Karting S.p.A.

Vercelli Luisa

Maffioli Chiara Maria Elda

Maffioli Federica Maria Carolina

Maffioli Giuseppe

Maffioli Teresio

Marazzi Luca

Ceresa Roberto

Farina Maria Luisa

Bellomi Carla Franca

Grossi Rina

Lovazzani Luigina

Borghini Giovanni

Vicario Partizia

Vitali Anna Maria

Baino Martino

Ardemagni Elena Ernesta

Campeggi Giuseppe

Filiberti Vittorina

Zalghi Elisabetta

Parrocchia di San Michele Arcangelo

**P A R E R I P R E V E N T I V I**

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO  
F.to Arch. Francesco  
Dondi**

---

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

**ATTESTA**

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Dott.ssa Lucrezia Rapetti**

---

Delibera di C.C. n. 12 del 28.07.2017

**Letto Approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**  
F.to Carnia Serafino

---

**IL SEGREATARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Lucio Gazzotti

---

---

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 03.08.2017 al 18.08.2017 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, \_\_03.08.2017 \_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Lucio Gazzotti**

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (13.08.2017) - Art.134, comma 3° del D.Lgs267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, \_\_13.08.2017 \_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Lucio Gazzotti**

---

**Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.**  
**Addì 03.08.2017**

**Il Responsabile Servizio Amministrativo**  
**Tacconi Gisella Teresa**

---